

SIAD MACCHINE IMPIANTI S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
ITEM SEMPLICI

1. Principi generali

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto sono le uniche che disciplinano i contratti di acquisto o gli ordini di acquisto emessi da Siad Macchine Impianti S.p.A. (“**SIAD MI**”) per item semplici. Le eventuali condizioni generali di vendita del fornitore non troveranno in alcun caso applicazione, neppure parziale.

1.2 In caso di contrasto tra le previsioni delle presenti condizioni generali di acquisto e quelle dei singoli contratti od ordini di acquisto di SIAD MI, prevarranno le previsioni contenute nei singoli contratti od ordini di acquisto.

1.3 Le presenti condizioni generali di acquisto si applicheranno a tutti i contratti stipulati con un determinato fornitore, senza necessità di ulteriore accettazione delle stesse.

1.4 La persona che sottoscrive le presenti condizioni generali dichiara e garantisce di avere il potere di rappresentare ed impegnare il fornitore.

2. Contratti, ordini e loro modifiche

2.1 Gli ordini di acquisto di SIAD MI, qualora non espressamente rifiutati per iscritto entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla loro ricezione, si intenderanno accettati dal fornitore. Il termine che precede si calcolerà dal momento dell’invio, da parte di SIAD MI, dell’ordine di acquisto e dei relativi allegati in formato elettronico. In ogni caso, nel più breve termine possibile, il fornitore dovrà restituire a SIAD MI, debitamente siglati in ogni loro pagina e sottoscritti dal legale rappresentante del fornitore ovvero da persona munita dei necessari poteri, gli ordini di acquisto assieme all’eventuale elenco degli allegati tecnici e contrattuali. Gli ordini di acquisto emessi da SIAD MI nell’ambito di contratti quadro o nell’ambito di ordini aperti, si intenderanno accettati dal fornitore se non espressamente rifiutati per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro ricezione.

2.2 SIAD MI potrà revocare e/o annullare ciascun ordine di acquisto o recedere da qualsiasi singolo contratto in qualsiasi momento, a sua discrezione. SIAD MI dovrà tenere indenne il fornitore unicamente delle spese sostenute per l’esecuzione della fornitura, sino al momento dell’esercizio del diritto di recesso, revoca o annullamento dell’ordine di acquisto, escluso il mancato guadagno.

2.3 Il fornitore non potrà cedere alcun contratto con SIAD MI, né subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura senza il preventivo consenso scritto di SIAD MI.

3. Sospensione della fornitura

SIAD MI avrà la facoltà di far sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura, chiedendo al fornitore di interrompere la produzione dei prodotti ordinati o la consegna degli stessi. La comunicazione di sospensione dovrà esser fatta per iscritto e dovrà contenere la data di inizio della sospensione. In tutti i casi di sospensione, la data di consegna indicata nell’ordine di acquisto o nei singoli contratti, nonché tutte le altre eventuali scadenze ivi previste, saranno automaticamente prorogate di un periodo pari alla durata della sospensione. Resta inteso che, nel caso di sospensione, il fornitore avrà diritto al rimborso dei ragionevoli costi sostenuti, adeguatamente documentati, in ragione di tale sospensione.

4. Consegna

4.1 Le date, i luoghi e i termini di consegna indicati nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD MI sono vincolanti per il fornitore. In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, il fornitore pagherà a SIAD MI la penale prevista nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD MI, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4.2 Fatte salve eventuali diverse previsioni dei singoli contratti e/o degli ordini di acquisto di SIAD MI, le consegne si intendono DDP Incoterms® 2010, presso lo stabilimento di SIAD MI o di un terzo indicato da SIAD MI, come precisato nei singoli contratti o negli ordini di acquisto.

4.3 L'accettazione incondizionata di una consegna di prodotti tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata ad una rinuncia da parte di SIAD MI alla richiesta di risarcimento di danni e/o di pagamento delle penali.

4.4 Il fornitore, contestualmente alla consegna dei prodotti ovvero nei termini previsti nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD MI, dovrà consegnare a SIAD MI tutta la documentazione necessaria ed idonea al loro regolare utilizzo nonché la documentazione specificamente indicata nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD MI.

4.5 La proprietà dei prodotti e della relativa documentazione passerà a SIAD MI una volta effettuata la consegna degli stessi secondo le modalità previste dalle presenti condizioni generali di acquisto e/o dai singoli contratti o dagli ordini di acquisto di SIAD MI. Il fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi ai prodotti fino a che questi siano consegnati a SIAD MI, o ad un suo rappresentante, nel luogo di consegna concordato.

5. Collaudo

5.1 Quando oggetto della fornitura sono dei macchinari (impianti, compressori, linee di produzione, etc.) e in ogni caso in cui ciò sia previsto nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD MI, i prodotti verranno sottoposti a collaudo, salvo che SIAD MI dichiarerà per iscritto di volervi rinunciare. Il collaudo si terrà presso il fornitore e verrà effettuato secondo le procedure tecniche di SIAD MI ovvero secondo le procedure specificate nei singoli contratti o negli ordini di acquisto, nonché in accordo con il piano di controllo di SIAD MI. Il fornitore parteciperà alle prove di collaudo e presterà a SIAD MI tutta la collaborazione necessaria per la corretta esecuzione di tali prove. I costi e le spese relativi al collaudo sono a carico del fornitore.

5.2 In caso di esito negativo del collaudo, fatto salvo il diritto di SIAD MI al rifiuto del prodotto, alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, il fornitore presterà a sua cura e spese gli interventi e le sostituzioni necessarie per rendere al più presto il prodotto conforme a quanto stabilito nel singolo contratto o nell'ordine di acquisto, nonché per eliminare ogni eventuale vizio. A tali interventi o sostituzioni, seguirà un nuovo collaudo. In caso di esito negativo del collaudo, le spese per i collaudi successivi saranno in ogni caso a carico del fornitore (compresi i costi per l'ispettore di SIAD MI).

5.3 In caso di prodotti acquistati da SIAD MI per essere rivenduti, separatamente o per essere incorporati in un impianto o in una linea di produzione, il collaudo vero e proprio deve essere ritenuto quello effettuato presso il cliente di SIAD MI.

5.4 Eventuali verifiche, test, prove, collaudi, pagamenti parziali o totali o eventuali dichiarazioni di SIAD MI precedenti il collaudo disciplinato agli artt. da 5.1 a 5.3 non comporteranno accettazione o presa in consegna, né alcun effetto liberatorio per il fornitore.

5.5 L'eventuale accettazione del prodotto all'esito positivo del collaudo non libererà comunque il fornitore dalle garanzie di cui all'art. 7 che segue.

6. Corrispettivo e termini di pagamento

6.1 Il corrispettivo dei prodotti oggetto della fornitura, così come le relative tempistiche di pagamento, sarà concordato in ciascun contratto o ordine di acquisto di SIAD MI. I prezzi concordati si intendono onnicomprensivi, fissi ed invariabili, salvo diversa pattuizione scritta. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla consegna a SIAD MI della documentazione necessaria ed idonea all'utilizzo dei prodotti oggetto di ciascun contratto o ordine di acquisto nonché della documentazione specificamente indicata in ciascun ordine di acquisto o in ciascun singolo contratto.

6.2 La fattura del fornitore sarà pagata a 90 giorni d.f.f.m. a mezzo bonifico bancario, salvo diversamente stabilito.

6.3 Il corrispettivo si intende per resa "reso sdoganato" (DDP – Incoterms® 2010) ed include l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), laddove applicabile, è esclusa, salvo se diversamente specificato.

6.4 In caso di ritardo nei pagamenti da parte di SIAD MI, matureranno esclusivamente interessi moratori pari al tasso dell'interesse legale.

7. Garanzie e contestazioni

7.1 Il fornitore garantisce che i prodotti forniti a SIAD MI ed i servizi ad essi connessi saranno:

- (i) conformi alle specifiche concordate; e
- (ii) nuovi ed esenti da vizi o difetti; e
- (iii) conformi alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e/o comunitarie, alle norme tecniche, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sull'ambiente e alle altre norme in vigore in Italia e nel luogo di destinazione del prodotto.

7.2 La durata della garanzia di cui all'art. 7.1 è indicata nei singoli contratti o negli ordini di acquisto di SIAD MI. La garanzia sopraindicata consiste nell'impegno del fornitore di sostituire e/o riparare gratuitamente i prodotti forniti e/o le parti di essi e/o i ricambi che dovessero risultare difettosi e/o viziati ovvero che si siano danneggiati durante l'assemblaggio, l'installazione o qualunque altro lavoro o servizio eseguito dal fornitore, fatto in tutti i casi salvo il risarcimento di tutti i danni.

Le spese di trasporto della parte difettosa o viziata da SIAD MI al fornitore e quelle di restituzione della parte riparata o sostituita, sono a carico del fornitore.

Tutti i prodotti, o le parti di essi eventualmente riparati e/o sostituiti saranno garantiti per il periodo di cui all'art. 7.2, decorrente dalla data della loro sostituzione e/o riparazione.

7.3 Il termine per SIAD MI per denunciare i vizi dei prodotti forniti è di 90 (novanta) giorni dalla loro scoperta.

7.4 Qualsiasi responsabilità derivante dai prodotti, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico del fornitore, che terrà indenne SIAD MI e si assicurerà contro tali rischi in maniera adeguata.

7.5 Le parti convengono che, qualora SIAD MI contestasse la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando: (i) il fornitore non abbia sostituito e/o riparato i prodotti e/o le parti di essi che dovessero risultare difettosi e/o viziati; oppure (ii) non sia stata accertata giudizialmente, con sentenza passata in giudicato, l'infondatezza di tali contestazioni, motivo per cui, nelle more dell'accertamento, il fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da SIAD MI interessi moratori di alcun tipo.

7.6 SIAD MI potrà compensare le somme richieste al fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di SIAD MI non fosse certo, liquido ed esigibile.

8. Materiali e componenti forniti da SIAD MI.

Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali eventualmente forniti da SIAD MI al fornitore, resteranno di proprietà di SIAD MI. Essi possono essere utilizzati dal fornitore soltanto in conformità alle indicazioni ricevute da SIAD MI. Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti di SIAD MI rispetto al valore dell'intero prodotto realizzato dal fornitore, SIAD MI sarà comproprietaria dei prodotti fabbricati coi suoi materiali e componenti. Il fornitore si impegna a custodire nell'interesse di SIAD MI tali prodotti.

9. Parti di ricambio

Il fornitore si impegna a fornire a SIAD MI le parti di ricambio relative ai prodotti oggetto di fornitura, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla consegna dei prodotti. Le parti di ricambio saranno vendute dal fornitore a SIAD MI al prezzo che verrà negoziato tra SIAD MI ed il fornitore.

10. Confidenzialità

10.1 Per "Informazioni Riservate" si intende ogni informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, sperimentale, finanziaria, commerciale e/o di qualsiasi altra natura, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualunque disegno, schema, procedimento, documento, specifica tecnica, performance e rendimento, prototipo e campione, invenzione, idea e risultato, brevettabile o meno, relativa a SIAD MI e/o ai suoi prodotti e/o all'eventuale cliente di SIAD MI, che sono stati o che saranno in qualsiasi momento forniti o comunicati da SIAD MI o dai suoi amministratori, rappresentanti, dipendenti, agenti e/o consulenti al fornitore o che quest'ultimo abbia in qualsiasi modo appreso, sia in forma scritta, sia orale o attraverso altri mezzi, anche se non contrassegnate dalla dicitura "riservato", "confidenziale" o da termini analoghi.

10.2 Il fornitore riconosce il carattere confidenziale di ciascuna e tutte le Informazioni Riservate e conseguentemente si impegna:

- (i) a mantenere strettamente riservata e a non divulgare e/o comunicare a terzi, direttamente e/o indirettamente, in tutto e/o in parte, in forma scritta, orale, grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, neppure se in base ad un accordo di segretezza, ciascuna e tutte le Informazioni Riservate senza il preventivo espresso consenso scritto di SIAD MI;
- (ii) a non utilizzare, né tutto né in parte, alcuna delle Informazioni Riservate per fini diversi dall'esecuzione della fornitura richiesta da SIAD MI;
- (iii) a non sfruttare economicamente, né in tutto né in parte, alcuna delle Informazioni Riservate;
- (iv) a non usare alcuna delle Informazioni Riservate ai fini dell'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale e/o diritti di qualunque altro tipo, né permettere in alcun modo che terzi acquisiscano tali diritti;
- (v) a non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, ciascuna e tutte le Informazioni Riservate.

10.3 Il fornitore potrà rendere disponibili le Informazioni Riservate solo ed esclusivamente a quei dipendenti, collaboratori, dirigenti, amministratori e/o consulenti che abbiano necessità di avere accesso alle Informazioni Riservate per l'esecuzione della fornitura, a condizione che tali soggetti vengano messi al corrente del carattere riservato delle Informazioni Riservate e siano obbligati per iscritto a rispettare gli obblighi di confidenzialità e non uso di cui al presente art. 10. Il fornitore sarà responsabile, manlevatà e terrà indenne SIAD MI per ogni eventuale danno subito e/o costo e/o spesa sostenuti da SIAD MI a seguito di qualsiasi violazione degli obblighi di confidenzialità e non uso anche da parte dei propri suddetti collaboratori, dipendenti, dirigenti, amministratori e/o consulenti.

10.4 Il fornitore dovrà restituire a SIAD MI e/o distruggere, prontamente e non appena richiesto da SIAD MI, ciascuna o tutte le Informazioni Riservate che siano in possesso del fornitore, unitamente ai relativi estratti, copie o registrazioni.

10.5 Gli obblighi di cui agli artt. 10.2, 10.3 e 10.4 avranno una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla consegna a SIAD MI dei prodotti dalla stessa ordinati.

11. Diritti di proprietà intellettuale

11.1 Ciascuna parte resterà proprietaria del copyright e di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui documenti e/o sulle informazioni fornite all'altra parte. In ogni caso, il fornitore concede a SIAD MI ed all'eventuale cliente di SIAD MI una licenza trasferibile, non esclusiva, irrevocabile e gratuita (i) per copiare ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni fornite dal fornitore al fine di installare, utilizzare, mantenere i prodotti e (ii) per l'utilizzo di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai prodotti oggetto della fornitura. Tale licenza si intende concessa per tutta la vita utile del prodotto fornito dal fornitore ed il suo corrispettivo si intende già incluso nel corrispettivo concordato per l'acquisto dei prodotti.

11.2 Il fornitore, inoltre, garantisce che i prodotti e la documentazione forniti, nonché l'uso degli stessi, non ledono diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. Il fornitore indennizzerà SIAD MI ed il suo eventuale cliente e li terrà indenni da ogni danno, costo e/o spesa che gli stessi dovessero eventualmente subire e/o sostenere a seguito di pretese e/o azioni di terzi che sostengano che l'uso della documentazione e/o del prodotto fornito da parte di SIAD MI violi i loro diritti.

12. Dogane ed esportazioni

12.1 Il fornitore è tenuto a informare SIAD MI dell'eventuale necessità di licenze di esportazione (riesportazione) dei prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali. Pertanto, nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture, il fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i prodotti:

- Codice doganale delle merci secondo il sistema armonizzato;
- Paese d'origine (*country of origin*) dei prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software;
 - o eventuale origine preferenziale per prodotti comunitari
- Libera vendita ed esportazione del prodotto;
- In caso di eventuali liste di controllo:
 - o Dual Use (regolamento CE 388/2012)
 - o Iran (regolamento CE 267/2012 e successive modifiche)
 - o Siria (regolamento CE 36/2012 e successive modifiche)
 - o Gas fluorurati ad effetto serra (regolamento CE 842/2006 e successive modifiche)
 - o Sostanze che riducono lo strato di ozono (regolamento CE 1005/2009 e successive modifiche)
- Per i prodotti di origine USA:
 - o ECCN (Export Control Classification Number) per la merce statunitense (inclusa tecnologia e software) secondo le US Export Administration Regulations (EAR);
 - o eventuale trasporto dei prodotti nell'ambito del territorio degli USA, eventuale fabbricazione o immagazzinamento dei prodotti negli USA ed eventuale fabbricazione degli stessi con tecnologia USA;
- persona di riferimento all'interno dell'azienda del fornitore, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni.

12.2 Su richiesta di SIAD MI, il fornitore sarà tenuto a fornire ulteriori specifiche tecniche ed ogni informazione relativa ai prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà SIAD MI di eventuali cambiamenti apportati a tali informazioni con sollecitudine e comunque prima della fornitura a SIAD MI.

12.3 Su richiesta di SIAD MI, il fornitore, a propria cura e spese, sarà tenuto a consegnare a SIAD MI il Certificato di Origine dei prodotti/componenti e tutta l'eventuale ulteriore documentazione per l'esportazione dei prodotti. La fornitura non si intenderà completata fino a quando non saranno stati consegnati tutti i documenti richiesti da SIAD MI.

13. Dipendenti del fornitore, ambiente e sicurezza

13.1 Il fornitore dovrà rispettare le norme di legge applicabili riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il fornitore istituirà e svilupperà con continuità un sistema di gestione ambiente basato sulla norma ISO 14001 e di sicurezza basato sulla norma BS OHSAS 18001, proporzionalmente alle proprie possibilità. Inoltre, il fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Inoltre, il fornitore dovrà rispettare, e fare rispettare dai propri dipendenti, amministratori e collaboratori, i più alti standard etici. Inoltre, il fornitore si impegna ad astenersi, ed a fare in modo che i propri dipendenti, amministratori, collaboratori, rappresentanti ed agenti si astengano, dall'offrire denaro, regali, beni o altre utilità a SIAD MI ed agli amministratori, dipendenti,

collaboratori e rappresentanti di SIAD MI, al fine di stipulare contratti, di qualsiasi tipo, con SIAD MI o al fine di stipulare contratti con SIAD MI a condizioni di particolare favore per il fornitore .

13.2 Il fornitore dichiara e garantisce che ha adempiuto e adempirà, e che i propri eventuali subfornitori o subappaltatori hanno adempiuto ed adempiranno, a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, antinfortunistici, fiscali, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori, previsti e/o imposti dalla legge, dai contratti collettivi o dai contratti con i singoli dipendenti e/o collaboratori, e relativi al personale impiegato per l'esecuzione della fornitura.

13.3 Su richiesta di SIAD MI, il fornitore si impegna a consegnare a SIAD MI tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 13.2, comprese le asseverazioni e le autocertificazioni previste dall'art. 35, comma 28, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223. Nel caso in cui (i) il fornitore si rifiutasse di consegnare tale documentazione; oppure (ii) la documentazione consegnata risultasse incompleta o irregolare, SIAD MI avrà diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo.

13.4 Il fornitore malleva e terrà indenne SIAD MI e/o il cliente di SIAD MI da qualsiasi pretesa, richiesta e/o azione proveniente da terzi, nonché da qualsiasi costo, spesa, danno, onere, penale, multa, provvedimento sanzionatorio, responsabilità, anche verso terzi, che possa derivare dal mancato rispetto di quanto previsto all'art. 13.2 e dalle leggi e regolamenti applicabili in materia previdenziale, retributiva, assicurativa, contributiva, antinfortunistica, fiscale ed assistenziale.

13.5 Il fornitore si impegna ad adempiere, ed a fare in modo che i propri dipendenti adempiano, a tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili presso i propri stabilimenti ed officine, compreso il D. lgs. 81/2008. Nel caso in cui il personale del fornitore si dovesse recare, nel corso dell'esecuzione della fornitura, presso uno degli stabilimenti di SIAD MI ovvero presso la sede del cliente di SIAD MI, il fornitore si impegna ad adempiere, ed a fare in modo che i propri dipendenti adempiano, a tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed a collaborare a tal fine con SIAD MI e con il cliente di SIAD MI.

13.6 Il fornitore sarà direttamente responsabile in caso di inadempimento e/o violazione, da parte sua, del proprio personale, dei propri eventuali sub-fornitori e/o ulteriori sub-appaltatori e del loro personale, degli obblighi previsti dall'art. 13.5 e da tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, e pertanto terrà indenne e manlevata SIAD MI e/o il cliente della stessa avverso ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, onere, penale, multa, provvedimento sanzionatorio, responsabilità verso terzi.

13.7 Fatta salva l'espressa e preventiva autorizzazione scritta di SIAD MI, il fornitore, direttamente od indirettamente, si impegna a non presentare offerte di lavoro, né ad assumere o stipulare contratti di lavoro, dipendente o autonomo, con il personale di SIAD MI, sia durante l'esecuzione della fornitura, sia nei 12 (dodici) mesi immediatamente successivi. In caso di violazione, il fornitore dovrà pagare a SIAD MI la somma corrispondente a 1 (una) annualità di RAL (retribuzione annua lorda) del dipendente SIAD MI assunto a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le disposizioni del presente art. 13.7 non si applicheranno al caso in cui il personale di SIAD MI risponda a offerte indirette (per esempio tramite annunci generici, *head hunters*, ecc.) non specificamente indirizzate al personale di SIAD MI.

14. Varie

L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

15. Legge applicabile

Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. E' esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci o di altre convenzioni relative alla legge applicabile alla vendita internazionale della merci.

16. Foro Competente

Per ogni controversia fra SIAD MI ed il fornitore derivante dai contratti e dagli ordini stipulati o con gli stessi connessi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altra Foro concorrente o alternativo.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

17.1 Nel caso in cui quanto oggetto di una fornitura beneficiasse, in tutto o in parte, di finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, concessi a SIAD MI o al cliente di SIAD MI, SIAD MI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, fornirà al fornitore:

- (i) il nome dell'ente pubblico finanziatore;
- (ii) il codice "CIG" ("Codice Identificativo Gara"); e
- (iii) il codice "CUP" ("Codice Unico di Progetto"), se applicabile.

17.2 A sua volta, il fornitore si impegna sin da ora ad adempiere alle obbligazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dal suddetto art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed in particolare a:

- (i) utilizzare, al fine di ricevere ed eseguire i pagamenti, uno o più conti dedicati;
- (ii) eseguire tutti pagamenti ai propri eventuali sub-fornitori con bonifico bancario o con altri mezzi idonei a consentire la tracciabilità delle transazioni; e
- (iii) indicare, in ogni transazione di pagamento, il codice "CIG" e se previsto il codice "CUP".

Luogo, data

(il fornitore)

firma e timbro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il fornitore di chiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 2.2 (revoca/annullamento di un ordine); 2.3 (divieto di subappalto); 3 (sospensione della fornitura); 4.1 (penali); 7.3 (denuncia dei vizi); 7.5 (sospensione dei pagamenti); 7.6 (compensazione); 10 (confidenzialità); 13.7 (divieto di sollecitazione); 15 (legge applicabile) e 16 (Foro Competente)

(il fornitore)
firma e timbro